DISEGNO DI LEGGE Nº 85

11

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio nº 955 II Legislatura

"NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI E PER L'ADESIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 19/11/1979.

SCHEMA D.D.L. " NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI E PER L'ADESIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI". RELAZIONE

L'unito schema di d.d.l. intende disciplinare in modo più completo ed organico, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 31/75, la partecipazione della Regione Puglia alle iniziative che per contenuti e finalità possano presentare un profilo di interesse regionale. E, al tempo stesso, introdurre una normativa prima non esistente in materia di adesioni ad enti ed associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse.

La fissazione di termini, ancorché ordinatori, prima non previsti, la necessità di produzione di documentazioni, la pre = visione di alternative forme di intervento, la differenziata competenza degli organi secondo la misura ed il tipo dell'intervento costitui scono importanti innovazioni, non poche delle quali fina= lizzate a garantire una maggiore selettività degli interventi e legittimità della spesa, altre volte ad assicurare maggiore tem= pestività e celerità degli interventi, dalla fase decisionale a quella attuativa.

L'esperienza maturata negli anni decorsi ha altresì suggerito, oltre che la introduzione di un adeguamento della previsione di spesa alle effettive esigenze di intervento, la opporatunità di prevedere la possibilità di finanziamento, a carico del bilancio successivo a quello di competenza, entro il limite percentuale del 20%, delle istanze contributive non istruite alla scadenza dello stesso.

Colebrar

Mod. 1 - Casa Ed. M. Liantonio - Palo

Schema d.d.l. "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni".

ART. 1

La Regione può, nell'ambito delle attività volte al perseguimento delle proprie finalità statutarie:

- a) organizzare, sia direttamente che in collaborazione con altri enti ed associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazio
 ni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti alle
 materie di competenza regionale o delegata, o concer
 nenti gli aspetti istituzionali, organizzativi e rap
 presentativi dell'ente;
- b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, ce lebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, che attengano all'esplicazione delle funzio ni regionali o che concernano temi e problemi di pubblico interesse, nonché a manifestazioni, esposizioni e mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che non godano di altri contributi regionali;
- c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale o che perseguano finalità di pubblico interesse sempreché non abbiano scopi di lucro e non godano di altri contributi previsti da leggi regionali.

ART. 2

Nel caso previsto dall'art.1,lettera a), ove l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi o neri.

ART. 3

La partecipazione di cui all'art.1,lettera b), può consistere:

- 1) nella concessione del Patronato della Regione Puglia, del Patrocinio presidenziale o assessorile;
- 2) nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei rela tivi oneri;
- 3) nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di ca rattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale;
- 4) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e l'importanza della manifestazione.

Il Patronato della Regione Puglia é concesso, dal Presidente della Giunta regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo.

Il Patrocinio presidenziale o assessorile sono rispettivamente concessi dal Presidente della Giunta o dagli Assessori Regionali, in relazione alla natura del la manifestazione.

La richiesta di partecipazione deve essere corredata :

- da relazione illustrativa della iniziativa da cui pos sa desumersi l'attinenza all'esplicazione di funzioni regionali o il pubblico interesse della medesima;
- da piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai sensi della presente legge;

- da ogni ulteriore elemento necessario e utile ai fini della determinazione delle modalità di partecipazione richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale.

La partecipazione di amministratori, funzionari ed esperti di cui al presente articolo comporterà, oltre il
pagamento di eventuali quote partecipative, l'applicazio
ne del rispettivo trattamento di missione commisurato, per
gli esperti, a quello spettante al coordinatore di setto
re.

ART. 4

L'adesione di cui all'art.1, lettera c), può consistere nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o regolamento dell'ente richiedente o nella concessione di contributi finanziari straordinari.

La relativa richiesta deve essere corredata;

- da copia autentica dello statuto e dell'eventuale regolamento;
- da relazione illustrativa dell'attività programmata o svolta, o dell'iniziativa che si intende realizzare.

ART.5

La Giunta Regionale determina, salvo quanto disposto nel 2º e 3º comma dell'art.3 e nel 2º e 3º comma del presente articolo, le modalità delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui all'art.1, assumendo i con seguenti eventuali impegni di spesa.

Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a lire £.5.000.000 sono adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto da comunicarsi a quest'ultima con periodicità trimestrale.

Sono egualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedi menti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superio re al limite di cui al precedente comma, nonché tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguen ti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.

ART.6

Per la liquidazione dei contributi concessi ai sen si della presente legge gli enti ed associazioni interes sati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute.

E' fatta salva la facoltà di chiedere l'esibizione della relativa documentazione giustificativa.

La liquidazione potrà essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso.

In caso di adesione comportante il versamento di un contributo finanziario o di una quota associativa annua, questa potrà essere integralmente liquidata all'atto del la concessione o dell'adesione e del rinnovo. In tal caso l'ente beneficiario é tenuto a presentare, entro il primo trimestre dell'anno successivo alla deliberata concessione o adesione, una relazione illustrativa sull'attivi tà svolta e sui modi di utilizzazione del contributo erogato.

L'istruttoria dei provvedimenti amministrativi conseguenti all'pplicazione della presente legge é svolta dal settore Segreteria della Presidenza della Giunta.

ART. 7

In casi eccezionali, da valutarsi in relazione alla natura dell'ente o associazione richiedente, alla rilevanza della iniziativa o dell'attività programmata, allo impegno finanziario della medesima, e ad ogni ulteriore elemento ritenuto utile, potrà essere disposta, all'atto dell'impegno, l'anticipazione fino al 50% dell'importo del contributo concesso.

Mod. 1 - Tip. P. Fortunato & Figlio - Giole

ART.8

Al pagamento delle somme liquidate ai sensi delle precedenti disposizioni può provvedere direttamente l'e conomo-cassiere della Presidenza della Giunta secondo le modalità di cui all'art.16 della legge regionale 25.1.77 n.2.

A tal fine, contestualmente all'atto d'impegno, vie ne disposta l'assegnazione in favore del suddetto econocassiere, sull'apposito capitolo del bilancio di competenza, di un fondo pari alla somma impegnata.

Ai pagamenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al 4°,5° e 6° comma dell'art.14 della legge regionale 25.1.77 n.2.

ART.9

Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo al l'esercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del relativo stanziamento.

ART.10

Alla spesa per la finalià di cui all'art.1,lettera a) e b) della presente legge,valutata in ulteriori lire £. 100.000.000, si provvede, per l'anno finanziario 1979, con i fondi del Cap.21, la cui denominazione viene così modificata: "Spese, contributi ed altri oneri per l'organizzazione, anche in collaborazione, e la partecipazione a convegni, riunioni,mostre,rassegne,celebrazioni ed altre manifestazioni".

Alla spesa per le finalità di cui all'art.1,lettera c) della presente legge, valutata in ulteriori £.15.000.000, si provvede, per l'anno finanziario 1979, con i fondi del Cap.13, la cui denominazione viene così modificata "Quote associative, contributi ed altri oneri per l'adesione ad enti, associazioni, comitati, ecc."

Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

- ART.11 -

Al bilancio per l'esercizio 1979 - parte 2^ - spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

Cap. 21 - "Spese, contributi ed altri oneri per l'organizza zione, anche in collaborazione, e la partecipazio ne a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni" (nuova denominazione, variata con la presente leg ge)

-Bilancio di competenza-

-Bilancio di cassa-

£. 100.000.000=

£. 100.000.000=

-Bilancio di competenza-

-Bilancio di cassa-

£. 15.000.000=

£. 15.000.000=

Variazioni in diminuzione

Cap.439 "Fondo per il finanziamento di spese correnti deri vanti da leggi reg.li in corso di adozione"

-Bilancio di competenza-

-Bilancio di cassa-

£. 115.000.000=

£. 115.000.000=

Mod. 1 - Casa Ed. M. Liantonio - Palo

ART.12

La Legge Regionale 8.4.75, n. 31 é abrogata.

ART.13

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiun que spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Trasmissione Consissione Consistent Consissione Consis